



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 106 del 21/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno 21/12/2023, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 15/12/2023, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARROCU GIAMPAOLO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARTINI ALBERTO	X	
4	BOGGI ILARIA		X	17	MARZARO GIANMARCO		X
5	CAMBI IACOPO		X	18	PANCRAZI MASSIMO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PARDINI PAOLO	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PISANO ANGELA	X	
8	DEL CHICCA CRISTIANA	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	DIVERSI DANIELE	X		24	DI MAIO SERGIO	X	
12	GIORDANI GIACOMO	X		25	VITIELLO LUIGI	X	
13	MARMEGGI ALESSANDRO	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Il Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 212 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

BERNARDI ANGIOLO, BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECHELLI MATTEO, MEUCCI GABRIELE, PAOLICCHI ROBERTA, CECCARELLI LARA, SCATENA LUCIA, PANCRAZZI FILIPPO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- ✓ l'art. 1, commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 30/07/2020, con cui è stato approvato il vigente *“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”*, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 26 del 27/04/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2020 *“Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020”*;

Dato atto che le aliquote IMU di cui alla suddetta delibera n. 34 del 30/07/2020, sono state confermate anche per gli anni successivi, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 27/12/2022 *“Imposta Municipale propria (IMU) Anno 2023 – Conferma aliquote”*;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- ✓ il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- ✓ il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- ✓ il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 751, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo in presenza delle condizioni suddette;
- ✓ il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;

- ✓ il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU di cui ai commi sopra-richiamati, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del successivo comma 757 nonché del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi 748-755, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il suddetto decreto, l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa., in assenza del quale la delibera approvata non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della Legge 160/2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché introdurre ulteriori differenziazioni, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate dall'allegato A) che costituisce parte integrante del suddetto decreto;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto a mente del quale l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", decorre dall'anno 2024;

Visto l'art. 6 ter del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*), convertito con modificazioni dalla Legge 170 del 27/11/2023 che rinvia al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto opportuno, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, mantenere inalterato il gettito IMU confermando anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote, approvate con delibera n. 34 del 30/07/2020 (e riconfermate per gli anni successivi), ad eccezione dei c.d. "Immobili merce" di cui all'art. 1, comma 751, della L.160/2019 per i quali a decorrere dal 2022 è prevista l'esenzione:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6 per cento - Detrazione pari ad € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
- abitazioni locatè a titolo di abitazione principale a canone concordato, di cui alle legge 431/1998 e s.m.i., fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di abitazione principale e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento al comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 del regolamento IMU: aliquota pari allo 0,76 per cento;

- unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 del regolamento IMU, comprese le pertinenze della stessa, purché classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale. La presente aliquota agevolata non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili con rendita catastale superiore ad € 1.500,00, riferita alla sola unità abitativa: aliquota pari allo 0,95 per cento;
- unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri), direttamente e interamente utilizzata dal proprietario o dal titolare di usufrutto/uso, per lo svolgimento del proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale: aliquota pari allo 0,95 per cento;

Richiamate, altresì, le ulteriori esenzioni stabilite dalla legge e dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ”.*

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente il cui verbale è conservato in atti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.22 Votanti N.17
Favorevoli N.17
Contrari N.==
Astenuiti N.5(Bianchi,Taccini,Casucci,Vitiello, Marrocu)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, dettagliate in premessa, approvate con propria precedente deliberazione n. 34 del 30/07/2020, fatte salve le esenzioni stabilite stabilite dalla legge e dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" entro il 14 ottobre 2024, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, che la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini sopraindicati, è condizione di efficacia della presente deliberazione;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

Successivamente, al fine di rendere applicabili le aliquote IMU a decorrere dal 01/01/2024, con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.22 Votanti N.17
Favorevoli N.17
Contrari N.==
Astenuiti N.5(Bianchi,Taccini,Casucci,Vitiello, Marrocu)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)